

Società soggetta a direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Via Cintia, Svincolo Fuorigrotta - 80126 NAPOLI

Oggetto: Intervento di ripristino funzionale della rete paramassi alla progressiva km 2+450 in direzione ovest/Pozzuoli.

3ª PROROGA ORDINANZA n° 10/24

Il sottoscritto Arch. Antonio Iannaccone, nella sua qualità di Responsabile Operations, Tecnica ed Esercizio della Tangenziale di Napoli S.p.A. con sede in via Cintia, svincolo Fuorigrotta – 80126 Napoli;

PREMESSO

- che con convenzione ANAS del 10 ottobre 1974 n. 13787, resa esecutiva con D.I. del 18 novembre 1974 n. 5346/1 è stata affidata alla Tangenziale di Napoli S.p.A. la concessione di costruzione ed esercizio dell'autostrada A56 Tangenziale est-ovest alla città di Napoli;
- che in data 4 agosto u.s., è avvenuto un evento franoso che ha provocato un distacco ed il rotolamento dalle pendici del sovrastante Monte Barbaro, da un'area non competenza della Tangenziale di Napoli, di un grosso masso tufaceo, trattenuto nel sistema di protezione passiva "Barriera Paramassi" installato sulla scarpata laterale;
- che sono state completate le attività di ripristino conservativo del sistema di protezione passivo installato;

- che sono state completate le attività di progettazione per l'implementazione del sistema con ulteriori elementi modulari di analoga tipologia;
- che con Ordinanza n° 10/24 del 9 agosto 2024 e successiva Proroga del 9 settembre 2024 è in essere la chiusura della corsia di marcia destra e della relativa banchina laterale destra dal km. 2+600 al km. 2+450 in direzione ovest/Pozzuoli,

CONSIDERATO

- che si sono concluse le preliminari attività di indagini geo-topografiche con relative prove in sito, al fine di acquisire ulteriori elementi per la corretta ubicazione del sistema di protezione da installare;
- che è stata ultimata la relativa progettazione esecutiva delle opere da realizzare;
- che si è dato avvio ai lavori relativi all'intervento progettato da realizzare;
- che i lavori non sono ancora ultimati.

VISTI

- art. 5, comma 3 e art. 6 comma 4, lett. a),b) e c) del D.Lgs 30/04/1992 numero 285 e s.m.i. inerente la regolazione della circolazione stradale;
- art. 6 comma del Nuovo della Strada approvato con D.Lgs 30.04.1992 numero 285 e s.m.i. che attribuisce al concessionario, previa comunicazione all'Ente Concedente, l'Esercizio dei poteri dell'Ente proprietario della strada;
- art. 14 comma 3 del Nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs 30.04.1992 numero 285 e s.m.i. che assegna al Concessionario i

poteri e i compiti dell'Ente Proprietario della Strada prevista dal codice stesso;

- artt. 38 e 41 del D.Lgs. 30.04.1992 numero 285 e s.m.i. inerenti la segnaletica stradale e i segnali luminosi;
- artt. 175 e 176 del D. lgs. 30.04.1992 numero 285 e s.m.i. inerenti le condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade, nonché i comportamenti durante la circolazione sulle stesse;
- il regolamento ed Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 s.m.i.;
- il D.M. 10.07.2002 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenti per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Decreto interministeriale del 22.01.2019 – "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e approvazione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- il Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione di cantieri di lavoro sulla rete di autostrade per l'Italia edizione 27 ottobre 2023;

ORDINA

LA 3ª PROROGA DELL'ORDINANZA N°10/24

fino alle ore 24,00 del 31 gennaio 2025

Le indicazioni di cui alla presente **3ª Proroga dell'Ordinanza n° 10/24**, sostituiscono ed annullano le indicazioni di cui all'Ordinanza n° 08/16,

saranno rese nota agli utenti mediante l'apposizione dei segnali previsti dal Codice della Strada, posti a cura e responsabilità dell'**Impresa "Edil San Felice S.p.A."** con sede e domicilio legale in via On.le Davide Barba s.c. – 80035 Nola (Na), la quale rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera, nei giorni feriali e festivi e durante le ore diurne e notturne con il controllo dei funzionari e del personale d'esercizio della Tangenziale di Napoli.

Con l'attivazione della presente **3ª Proroga dell'Ordinanza n° 10/24**, l'**Impresa "Edil San Felice S.p.A."** con sede e domicilio legale in via On.le Davide Barba s.c. – 80035 Nola (Na) è indicata come unica responsabile per eventuali danni a persone o cose sollevando la Tangenziale di Napoli S.p.A. da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare le prescrizioni ed i limiti imposti con la presente **3ª Proroga dell'Ordinanza n° 10/24**.

Il presente Atto è trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, al Compartimento di Polizia Stradale per la Campania e Basilicata ed alla Prefettura di Napoli.

Napoli lì

30 DIC. 2024

Tangenziale di Napoli S.p.A.
Operations, Tecnica ed Esercizio
Antonio Iannaccone